

25 marzo 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Le attività degli agenti di commercio in tempi di Coronavirus

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

Il DPCM del 22 marzo 2020 non annulla e non sostituisce il DPCM dell'11 marzo scorso, ma lo integra esplicitando, o quasi, ulteriori attività economiche il cui esercizio resta o meno consentito durante il periodo d'emergenza Covid-19.

Per quanto attiene le attività di commercio, il DPCM dell'11 marzo – che come si è detto resta in forza – disciplina il commercio al dettaglio.

Con il decreto di domenica 22 marzo, invece, è stata disposta la sospensione della generalità delle attività produttive industriali e commerciali non rientranti nel primo decreto.

Pertanto, in virtù di quest'ultimo decreto, è stata operata l'ulteriore sospensione sino al prossimo 3 aprile, delle attività di commercio all'ingrosso ad esclusione di quelle ritenute essenziali individuate nell'allegato 1 e contraddistinte dai codici Ateco ivi indicati singoli o per gruppi.

Peraltro, l'elencazione delle attività nel citato allegato non è da intendersi esaustiva. Vi è infatti la possibilità di continuare ad esercitare le attività economiche, sia pure non espressamente individuate, rientranti nelle più generali casistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da c) ad h) del DPCM di domenica scorsa.

Il particolare caso degli intermediari del commercio – Anzitutto occorre tener presente che, ai sensi dell'articolo 2195 del Codice Civile, ha natura commerciale l'attività imprenditoriale che abbia ad oggetto «un'attività intermedia nella circolazione dei beni». Medesimo carattere commerciale rivestono tutte «le attività ausiliare delle precedenti» con riferimento a quelle elencate nel richiamato articolo 2195.

Assodata la natura commerciale dell'attività esercitata dagli intermediari del commercio, che si concretizza nella prestazione di un servizio, occorre comprendere se la stessa debba essere assimilata alle attività di commercio al dettaglio oppure all'ingrosso.

Certamente è esclusa la prima ipotesi non essendo previsto un rapporto diretto tra l'imprenditore commerciale ed il consumatore finale. Pertanto l'attività intermedia nella circolazione di beni non può che ricondursi unicamente all'esercizio del commercio all'ingrosso.

A conforto di ciò si faccia riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007 adottata dall'Istat con decorrenza 1° gennaio 2008 e recepita dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento direttoriale del 16 novembre 2007.

Dalla consultazione della tabella, difatti, si evince che gli intermediari del commercio, i cui codici attività sono stati raccolti nel gruppo "46.1", appartengono alla macroarea "46" nella quale sono state raggruppate le attività di commercio all'ingrosso.

È possibile al momento svolgere l'attività di agente di commercio o di affari in mediazione? - Al fine di valutare la legittimità dell'esercizio di dette attività intermediarie nel periodo emergenziale, occorre dunque rifarsi al DPCM del 22 marzo 2020 il cui allegato 1, invero, non le contempla.

Tale circostanza, tuttavia, non rappresenta in via assoluta una preclusione all'esercizio di tali attività. Difatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto in commento, *“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1”*.

In ragione di tale disposizione, occorre pertanto valutare se l'attività intermediaia risulti funzionale, se non addirittura indispensabile, al regolare prosieguo dei lavori delle filiere le cui attività risultano ancora consentite secondo l'elencazione di cui all'allegato 1.

A titolo esemplificativo, in base al tenore letterale della disposizione, potrà regolarmente continuare a svolgere la propria attività l'agente o rappresentante di prodotti ortofrutticoli freschi di cui al codice Ateco 46.17.01 in quanto la descritta attività è funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato A, ed in particolare delle filiere agroalimentari di cui ai codici Ateco appartenenti al gruppo “46.3”.

Al contrario, non risulterà legittimato allo svolgimento dell'attività intermediaia di cui al codice Ateco 46.16.05 il rappresentante di calzature ed accessori dal momento che sono sospese le relative attività di commercio tanto al dettaglio quanto all'ingrosso.

Il rebus della comunicazione al Prefetto – Indipendentemente dal tenore letterale dei due decreti e dalla natura giuridica delle attività di intermediazione, occorre non dimenticare che la ratio ispiratrice delle disposizioni di queste settimane è quella di non creare assembramento e occasione di incontro tra le persone al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus.

È stato disposto che, per le attività non espressamente individuate nell'allegato 1 al DPCM del 22 marzo ma consentite secondo la lettera d) del primo comma dell'articolo 1, vada effettuata una comunicazione preventiva al Prefetto della provincia **“ove è ubicata l'attività produttiva”**. In detta comunicazione occorre indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

In virtù della *ratio* ispiratrice pocanzi rammentata, e del riferimento della disposizione in commento al luogo di ubicazione dell'unità produttiva, appare del tutto lecito concludere non solo che le attività di intermediazione si debbano intendere consentite, ma anche che sfuggano all'obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto. Il fine di tale comunicazione, infatti, sembrerebbe essere quello di notificare all'Autorità la circostanza che nel luogo di esercizio dell'impresa possa essere creata l'occasione di incontro tra gli individui.

Come è noto l'attività di agenti di commercio o di affari in mediazione, per sua natura, non viene esercitata stabilmente in una sede fissa, ma tramite contatti telefonici (o mail, fax, ecc.) e attraverso il prevalente spostamento sul territorio per il reperimento delle merci e per agevolare l'incontro tra domanda e offerta.

Alla luce di quanto precede, sebbene la comunicazione preventiva al Prefetto possa ritenersi non obbligatoria, risulterebbe certamente utile in caso di controllo. Ciò, soprattutto in considerazione del generalizzato divieto di spostamento in comuni diversi sancito dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM del 22 marzo scorso.



Lotta al contante

Relatore: Antonio Gigliotti
Durata: 1 ora - Crediti: 1 cfp

SCOPRI DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it